



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LONARDO, CARBONE, PAGANO, PAPTAEU, CALIENDO, GIRO, SERAFINI, MINUTO, CONZATTI, DE SIANO, ROSSI, CANGINI, VITALI, QUAGLIARIELLO, ROMANI, CALIGIURI, MALLEGNI, DE POLI, MASINI, MANGIALAVORI, RONZULLI, FLORIS, AIMI e RIZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 SETTEMBRE 2019

Disposizioni per promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate

ONOREVOLI SENATORI. – Secondo gli ultimi dati Istat, in Italia esistono oltre 5.000 comuni aventi meno di 5.000 abitanti, per un totale di 10 milioni di persone coinvolte. Lo spopolamento interessa il 23 per cento del territorio nazionale e le cause di questo fenomeno vanno rintracciate a più livelli: da un progressivo « depauperamento della socialità », passando per i problemi di collegamento dei trasporti, fino alla sensibile mancanza dei servizi necessari; tutti fattori che nel complesso stanno contribuendo a trasformare il nostro patrimonio territoriale in veri e propri « dormitori per pendolari » che ogni mattina si spostano per lavorare nelle città.

Lo spopolamento e l'impoverimento di vaste aree – soprattutto pedemontane e insulari – hanno nel secondo dopoguerra assunto caratteri strutturali delineando un'Italia che si può definire del « disagio insediativo », che interessa tutto l'arco alpino, si concentra lungo la dorsale appenninica ed arriva fino ai territori interni della Sardegna e della Sicilia.

Sono territori spesso incapaci, per molti motivi e in primo luogo per la scarsità di specifiche politiche di intervento e di *governance* dello sviluppo, di superare le soglie minime di erogazione di servizi e di presenza di condizioni tali da poter soddisfare la domanda potenziale che, con opportune azioni e interventi, potrebbe generarsi ma che oggi rimane nascosta, assopita, messa da parte e catturata da altri luoghi, più reattivi e più propositivi.

Il presente disegno di legge intende rilanciare questi luoghi, dando il via a un'inversione di tendenza per arrestare fenomeni di « desertificazione » e prevedere agevolazioni concrete per favorire i giovani nella realiz-

zazione di nuove imprese ossia punti di ritrovo capaci di connettere in rete tutte le attività, le bellezze e i punti di forza di questi territori, concentrando, anche nei luoghi più distanti e isolati, tutta una serie di servizi utili agli abitanti e ai potenziali turisti.

Permettere alle persone di ritornare ai propri luoghi di origine, promuovendo una serie di attività volte a valorizzarne le potenzialità e le specialità autoctone è uno degli obiettivi del presente disegno di legge che si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 reca la finalità della presente legge che, in conformità con il dettato costituzionale e nel rispetto dei principi stabiliti a livello dell'Unione europea ha lo scopo di favorire l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive ricadenti nei piccoli comuni con popolazione residente inferiore ai 5.000 abitanti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

L'articolo 2 reca la definizione di aree interne e aree svantaggiate e l'ambito di applicazione della presente legge che si concentra nei piccoli comuni dell'entroterra sotto i 5.000 abitanti che distino almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentino un'altitudine minima di 200 metri.

Per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di

offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza sociosanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico.

Per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuali di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

L'articolo 3 stabilisce che le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui agli articoli 1 e 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 possono fruire di agevolazioni riguardo l'IRES, l'IRAP, l'IMU, la TARI, e più in generale attraverso la riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività. Tali incentivi sono prolungati nel tempo ed aumentati quantitativamente per tutte le piccole e medie imprese definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014, della Commissione, del 17 giugno 2014.

L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di aiuti « *de minimis* ».

L'articolo 4 reca l'applicazione delle agevolazioni.

Il comma 1 stabilisce che le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1408/2013, della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Il comma 2 stabilisce che per accedere alle agevolazioni di cui alla presente legge le imprese di cui all'articolo 3 devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui agli articoli 1 e 2 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1.

L'articolo 5 prevede la riduzione del cuneo fiscale in favore delle imprese. Per i datori di lavoro che investono assumendo giovani di età non superiore ai trenta anni è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero del versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

L'articolo 6, al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, incrementa il fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 della legge n. 158 del 2017, per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

L'articolo 7 stabilisce che i comuni di cui agli articoli 1 e 2 possono prevedere speci-

fiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali agevolazioni riguardano il recupero del patrimonio abitativo ed edilizio, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale, contributi per favorire la natalità e l'acquisto di beni per l'infanzia, incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e da lavoro a basso impatto ambientale e misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

L'articolo 8 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

L'articolo 9 reca la copertura finanziaria degli articoli 3, 4 e 5 quantificata in euro 435 milioni a decorrere dall'anno 2020. A copertura degli oneri dei predetti articoli si provvede mediante riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

L'articolo 10 reca l'entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, ai sensi degli articoli 44, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione e in conformità agli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ha lo scopo di promuovere e di sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni situati nelle zone interne e nelle aree svantaggiate definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, favorendo altresì l'adozione di misure in favore dei cittadini residenti e delle attività produttive, con particolare riferimento al sistema dei servizi territoriali al fine di contrastare lo spopolamento delle aree interne e il decremento demografico.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse riconosciute dal titolo V della parte seconda della Costituzione, possono definire ulteriori interventi per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1.

Art. 2.

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge:

a) per aree interne si intendono zone caratterizzate da difficoltà di comunicazione

e lontananza dai grandi centri urbani, nonché aree significativamente distanti dai centri di offerta di servizi essenziali relativi a settori quali l'assistenza socio-sanitaria, l'istruzione e la mobilità, dotate di notevoli risorse ambientali e culturali e fortemente diversificate per caratteristiche naturali, soggette a processi di marginalizzazione dovuti a un significativo spopolamento e invecchiamento demografico;

b) per aree svantaggiate si intendono le aree caratterizzate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque da criticità dal punto di vista ambientale, caratterizzate da marcata arretratezza economica e basso livello di benessere, da un significativo decremento della popolazione residente rispetto a quanto risultante dal censimento generale della popolazione effettuato nel 1981, da specifici parametri di disagio insediativo, definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità, da scarsità di flussi turistici o da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali.

2. Sono beneficiari delle agevolazioni di cui alla presente legge tutti i comuni con una popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti in base al censimento del 2011 come definiti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158, con una distanza di almeno 50 chilometri dalla costa marina e che presentano un'altitudine minima di 200 metri.

Art. 3.

(Agevolazioni)

1. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nei comuni di cui agli articoli 1 e 2, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021,

possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche per i tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) e, comunque, da ogni tributo o tassa locale che integri o sostituisca le citate imposta e tassa, per cinque anni per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi e per l'assunzione di personale dipendente residente nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, da almeno cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i tre anni di attività successivi, la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

2. Per le imprese già presenti nei comuni di cui agli articoli 1 e 2, limitatamente a quelle già classificabili come PMI, le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *d)*, con ridu-

zione riconosciuta nella misura del 50 per cento per cinque periodi d'imposta.

3. Il godimento dei benefici di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

b) le imprese di cui al comma 2 non devono essere collegate, controllate o controllanti di imprese che superano uno dei parametri stabiliti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

4. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4.

(Applicazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono concesse ai sensi e nei limiti dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

2. Per accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 3 le imprese devono avere la sede operativa e produttiva principale all'interno dei comuni di cui agli articoli 1 e 2 e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 1.

Art. 5.

(Misure per favorire l'occupazione)

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile nei comuni di cui agli articoli 1 e 2,

ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, assumono lavoratori che non hanno compiuto trenta anni di età, con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano alle imprese che hanno la sede principale o una sede operativa in uno dei comuni di cui agli articoli 1 e 2 e se il lavoratore assunto ha la residenza in uno dei comuni di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 6.

(Potenziamento del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni)

1. Al fine di favorire il finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive, il fondo di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n.158, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi

strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 7.

(Disposizioni per la nuova residenzialità)

1. I comuni di cui agli articoli 1 e 2 possono prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono stabilire la propria residenza nei rispettivi territori. Tali misure possono consistere in:

a) incentivi in favore di soggetti che in passato sono stati residenti nel territorio comunale e che intendono recuperare il patrimonio abitativo, non utilizzato o in stato di degrado, compreso quello di tipo rurale con valenza storico-culturale;

b) misure agevolative in favore delle persone fisiche o giuridiche che acquistano a qualsiasi titolo, nel territorio comunale, immobili abbandonati, impegnandosi al loro recupero e al loro utilizzo per almeno un decennio;

c) contributi per favorire la natalità e l'acquisto, per i primi cinque anni di vita del nascituro, di beni per l'infanzia;

d) incentivi per l'acquisto di mezzi di trasporto e di lavoro a basso impatto ambientale;

e) misure di sostegno all'avvio di nuove attività produttive legate alle eccellenze enogastronomiche locali, all'agroalimentare e all'artigianato.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, i comuni possono avvalersi delle risorse di cui all'articolo 3 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.

3. Al riparto delle risorse tra i comuni di cui agli articoli 1 e 2, si provvede, entro il

31 dicembre di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Art. 8.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle rispettive norme di attuazione.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 4 e 5, quantificati in euro 435 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Art. 10.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00